REGOLAMENTO (CEE) N. 1659/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo alle aste permanenti per il burro di ammasso in possesso degli organismi di intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7a,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1308/69, prevede che il burro è trasformato nel territorio della Comunità in prodotti delle voci 18.06 D II b) 2 bb), 18.06 D II c) o da 21.07 F V a 21.07 F IX della tariffa doganale comune ; che per evitare distorsioni di concorrenza fra il latte intero in polvere e determinati prodotti in polvere delle suddette voci doganali, è opportuno fissare il tenore massimo di latte in polvere contenuto in tali prodotti ;

considerando che tenendo conto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1033/69, è opportuno porre termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro di ammasso in possesso degli organismi di intervento belga, tedesco, francese e olandese, destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici (7) e prevedere nuove aste permanenti ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 2 settembre 1969, l'articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1033/69 sarà del seguente tenore :

« a) il burro è trasformato nel territorio della Comunità in prodotti delle voci 18.06 D II b) 2 bb), 18.06 D II c) o da 21.07 F V a 21.07 F IX della tariffa doganale comune, eccettuati i prodotti in polvere aventi tenore, in peso, di lattosio superiore al 20 % ».

Questa modifica non è applicabile alle aste particolari previste dal regolamento (CEE) n. 1034/69.

Articolo 2

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1034/69, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per un'asta particolare scade al 1° settembre 1969.

Articolo 3

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 viene indetta un'asta permanente per :

a) il burro in possesso degli organismi di intervento tedeschi, francesi e olandesi e che è stato posto in scorta prima del 31 maggio 1968 ;

b) il burro in possesso degli organismi di intervento belgi e che è stato posto in scorta prima del 15 ottobre 1968.

Articolo 4

La cauzione di trasformazione e di esportazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1033/69

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 167 dell'8. 7. 1969, pag. 6.
(7) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 5.

per l'asta permanente indetta ai sensi dell'articolo 3 è fissata in 150 unità di conto per 100 kg.

Articolo 5

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima asta particolare indetta nel quadro dell'asta permanente di cui all'articolo 3 scade il 9 settembre 1969, alle ore 12.

2. Per le successive aste particolari il termine per la presentazione delle offerte scade ogni settimana, il martedì, alle ore 12.

3. Se il martedì cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo al martedì.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY